



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Novembre-Dicembre 2014

DISPENSA 11-12

# BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI

A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 30 dicembre 2014





## **SOMMARIO**

#### PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Cancellazione dai ruoli	Pag.	5
Comandi	*	5
Conferme in servizio	*	5
Part-time	*	5
Rientro part-time	<b>»</b>	5
Risoluzione rapporto d'impiego	*	5
Riscatti e ricongiunzioni	*	6
Varie		
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica		_
Kicorsi straordinari ai Presidente della Kenlinblica	<i>&gt;&gt;</i>	





#### Cancellazione dai ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	STEFANACHI Alessandra	601	28 ottobre 2014

#### Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento	
virettore Generale GIORGIO Maria		Direttera Canavala	645	1 dicembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale del personale	GIONGIO Maria	436	1 settembre 2014	
e degli affari generali	PICCIRILLI Marina	531	25 settembre 2014	

#### Conferme in servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
D.Div.2	PASSARIELLO Giuseppina	65409	12 novembre 2014

#### Part-time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
	ALVIANI Simona	57218	3 ottobre 2014
	BERTINI Alberto	49186	6 agosto 2014
	PECORA Isabella	49190	6 agosto 2014
D.Div.3	PESENTI Alessandra	44491	11 luglio 2014
	PITTACOLO Anna	52295	9 settembre 2014
	TEDESCO Marco	54790	6 novembre 2013
	VALLA Cristiano	46266	22 luglio 2014

#### Rientro part-time

Struttura Emittente Dipendente destinatario		Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2 GRANDE Fortunata		52302	9 settembre 2014

#### Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	AIELLO Raffaele	51392	22 ottobre 2013
	CECCHINI Mauro	66538	17 novembre 2014
	COSTANZI Maria	766	22 maggio 2014
	FANFONI Iacopo	496	26 marzo 2014



#### Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	a Emittente Dipendente destinatario		Data provvedimento
	FORTUNATO Grazia	716	15 maggio 2014
	MANULI Fabiola	10	7 gennaio 2014
	MARINARO Francesco	1	3 gennaio 2014
D.Div.3	MARRONE Dalila	717	15 maggio 2014
	PALMENTA Paolina	1062	15 luglio 2014
	ROSATI Chiara	1160	30 luglio 2014
	SALVATORE Nicola	680	9 maggio 2014

#### Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Est	VALENTI Vincenzo	557	5 novembre 2014
	BUSETTO Tiziano	311	4 novembre 2014
	CINGOLANI Alfredo	314	13 novembre 2014
	DE PINTO Saverio	315	18 novembre 2014
	DE PINTO Saverio	317	21 novembre 2014
	FORCHIELLO Giordano	309	31 ottobre 2014
	FRATINI Roberto	316	21 novembre 2014
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Bari	GIROLIMETTI Giorgio	310	31 ottobre 2014
	LAMANNA Pietro	318	25 novembre 2014
	LION Luciano	312	6 novembre 2014
	MAZZO Daniele	305	29 settembre 2014
	MAZZOLI Fabrizio	319	26 novembre 2014
	MORETTI Vincenzo	313	7 novembre 2014
	STRECCIONI Luca	320	26 novembre 2014
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Palermo	GRAVANTE Roberto	21	15 settembre 2014



#### Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica



# Il Presidente della Repubblica

- VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Athena Società Cooperativa a r.l. contro il Comune di Viareggio, per l'annullamento del provvedimento 16 giugno 2009 n. 43634/dem mar, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda concessione di specchio acqueo per ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni;
- VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;
- VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO il parere n. 02208/2010 espresso dal Consiglio di Stato Sezione prima nell'Adunanza del 5 marzo 2014, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

#### DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addi - 3 NOV. 2014

Giorgio Napolitano





M\_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0026956-10/07/2014/INGRESSO
27.518/097

# Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2269 2014		Roma, addì 10/7 LUS. 2014
Risposta a nota del		
N.	Div.	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
OGGETTO:		2208/2010, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Proposto da Athe	LLA REPUBBLICA	Consiglio sull'affare a fianco indicato.
CONCESSIONE S	PECCHIO ACQUEO , ALAGGIO E VARO	Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205. Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.
Allegati N.		
		Segretario Generale
MINISTERO DELI INFRASTRUTTUR		
TRASPORTI DIRE		
GENERALE PER I		
(	)	
Gabinetto dell' On.	Ministro	
ROMA		



Numero 22692014 e data 0 7 LUG. 2014



### REPUBBLICA ITALIANA

# Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 marzo 2014

#### NUMERO AFFARE 02208/2010

#### **OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Athena Società Cooperativa a.r.l., in persona del rappresentante legale signor Augusto Bonuccelli, contro il Comune di Viareggio per l'annullamento del provvedimento 16 giugno 2009 n. 43634/dem mar, notificato il 26 giugno 2009, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda concessione di specchio acqueo per ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni.

#### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. M\_TRA/PORTI/5392 in data 23 aprile 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;



visto il ricorso straordinario proposto il 21 settembre 2009;

vista la nota in data 2 dicembre 2011, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto che la relazione ministeriale fosse portata a conoscenza della parte ricorrente;

vista la nota ministeriale pervenuta alla Sezione il 14 febbraio 2014, con la quale l'Amministrazione riferisce che la ricorrente, dopo l'accesso agli scritti difensivi, non ha replicato nei termini;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

#### Premesso.

Con istanza del 3 marzo 2009 la società ricorrente ha richiesto al Comune di Viareggio la concessione demaniale marittima della durata di 6 anni di uno specchio d'acqua di mq. 3600della darsena denominata Viareggio, antistante la banchina Lenci nel porto di Viareggio, per l'ormeggio, di imbarcazioni che necessitavano di lavori da porre perpendicolarmente alla banchina predetta, allo scopo di esercitare l'attività di alaggio diurno e notturno, assistenza meccanica e motoristica, esecuzione lavori di carpenteria in ferro/legno, assistenza all'ormeggio 24 ore su 24 e facchinaggio.

La domanda, previa comunicazione alla richiedente dei motivi ostativi, veniva dichiarata inammissibile con l'impugnato provvedimento dirigenziale del Comune, sulla base di rilievi formali e sostanziali.

Quanto ai primi, nella relazione che accompagnava la documentazione si faceva riferimento al solo ormeggio di natanti nello specchio acqueo richiesto in concessione, mentre nella documentazione tecnica l'intervento veniva classificato come "AT - ancoraggio ormeggio a



banchine e moli" e si faceva riferimento a una non meglio precisata "OR - opera da realizzare".

Quanto ai secondi, per la riscontrata incompatibilità dell'intervento con la deliberazione della giunta comunale 30 marzo 2007, n. 219, la quale dispone che lo specchio antistante della darsena Lenci, previo riassetto delle concessioni marittime ivi insistenti, è "da destinare in via prioritaria alle operazioni di alaggio e varo, nonché di unità da diporto ai lavori, secondo modalità che escludano lo stazionamento fisso delle stesse".

Con i motivi di ricorso, la società ricorrente deduce:

- a) la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) e l'inosservanza della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001 n. 120, per l'omessa pubblicazione della domanda concessoria all'albo comunale, nonostante la diffida nel senso indirizzata al Comune e ribadita nelle deduzioni difensive al preavviso di rigetto;
- b) eccesso di potere per disparità di trattamento e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buona amministrazione: non soltanto la richiesta di concessione è conforme all'utilizzo della darsena Lenci, previsto dalla citata deliberazione di giunta n. 219 del 2007, ma l'Amministrazione comunale, rifiutandosi di rendere pubblica la richiesta di concessione e interrompendo pertanto il previsto iter istruttorio, ha ingiustamente sacrificato l'interesse della ricorrente e tenuto un comportamento difforme rispetto ad altre domande di concessione, che benché di



minore rilevanza sono state rese pubbliche mediante affissione all'albo comunale.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso debba essere accolto per violazione dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e per difetto di motivazione.

Considerato.

Il ricorso non può essere accolto.

Va innanzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo. Al riguardo si considera che la pubblicazione nelle forme di legge della domanda volta ad ottenere il riconoscimento di una concessione demaniale marittima, imposta in particolari circostanze dall'art. 18 reg. nav. mar., ha il duplice fine di coinvolgere direttamente nella decisione, con la presentazione di eventuali osservazioni, opposizioni e reclami, i sottostanti interessi di natura privatistica, alcuni dei quali di carattere diffuso, ed anche di suscitare l'iniziativa di altri imprenditori potenzialmente interessati ad ottenere la concessione, stimolandoli a proporre domande concorrenziali.

Ne consegue che il Comune, ove rilevi l'incompatibilità della richiesta di concessione con le scelte pianificatorie, non è tenuto a rendere pubblica la domanda, a prescindere dalla rilevanza dell'intervento oggetto della richiesta. Diversamente si dovrebbe accettare il paradosso che la sola presentazione di una istanza di concessione demaniale marittima, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla compatibilità della stessa con l'interesse pubblico, sia sufficiente ad attivare i meccanismi di pubblicità previsti dalla vigente normativa prioritariamente a tutela di detto



interesse.

Nel caso di specie, è evidente che l'omessa pubblicazione della domanda della ricorrente sia coerente con la ritenuta incompatibilità dell'intervento con le prescrizioni della deliberazione della giunta comunale n. 219 del 2007.

Non possono neppure essere condivise le successive doglianze, incentrate sul difetto di motivazione e sul dedotto scorretto esercizio del potere amministrativo da parte del Comune. Al riguardo occorre considerare che la deliberazione della giunta comunale n. 219/2007 all'oggetto "Utilizzazioni specifiche del demanio portuale", che non risulta sia stata impugnata dalla ricorrente, prevede che la banchina "Lenci", della larghezza di circa m. 90, debba essere oggetto di specifico piano di recupero per la sistemazione di attività produttive e cantieristiche di piccola entità ed esclude la realizzazione di infrastrutture destinate allo stazionamento fisso dei natanti.

Orbene sin dalla comunicazione di preavviso dei motivi di rigetto, ex art. 10 bis delle legge n. 241 del 1990, inviata alla società ricorrente gli uffici tecnici del Comune hanno osservato che l'intervento oggetto della richiesta di concessione, secondo le risultanze documentali, prevedeva la realizzazione di infrastrutture per lo stazionamento fisso di imbarcazioni e non soltanto temporaneo finalizzato a interventi di piccola cantieristica.

La stessa valutazione, che è pur sempre espressione di discrezionalità tecnica sindacabile in sede di ricorso straordinario soltanto in presenza di inattendibilità o di vizi logici non desumibili dalle argomentazioni in



gravame, è confermata nel definitivo provvedimento di inammissibilità, che risulta pertanto sorretto da sufficiente motivazione. In proposito si evidenzia che, mentre la scelta di non dare un bene in concessione, non richiede particolare motivazione, se non il sintetico richiamo alle esigenze pubblicistiche, una specifica e puntuale motivazione è necessaria invece qualora si intenda destinare un bene demaniale (e non è questo il caso in esame) ad una destinazione diversa da quella naturale o già prevista dagli strumenti pianificatori.

In ragione delle considerazioni espresse, ogni ulteriore questione, compresa la lamentata disparità di trattamento, resta assorbita, apparendo legittimo, sotto gli aspetti dedotti con il ricorso, il provvedimento impugnato.

Il ricorso in esame deve, quindi, essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE Elio Toscano IL PRESIDENTE Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini







